

DATA	PROT. n.	ORGANO
22/10/2026	124	CA

Fondo vittime amianto cantieri navali anno 2024. Articolo 30, comma 11, del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19. Articolo 24, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34. Determinazione dell'indennizzo a carico del Fondo per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 22 ottobre 2026

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1 "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici"

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto l'articolo 24, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, il *Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo;*

visto l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, estendendo la dotazione di 20 milioni di euro a ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;

visto l'articolo 30, comma 11, del citato decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, secondo cui al Fondo possono accedere anche le società partecipate pubbliche, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori;

visto il citato articolo 30, comma 11, che ha previsto il pagamento degli indennizzi ammessi al Fondo da parte dell'Inail entro sei mesi dall'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025;

DATA	PROT. n.	ORGANO
22/10/2026	124	CA

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 luglio 2026 che determina le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo;

visto l'articolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 2026 che demanda all'Inail, quale soggetto erogatore della prestazione a carico del Fondo, l'esame delle domande pervenute tenendo conto delle modalità e dei requisiti prescritti dal medesimo decreto;

visto l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2026 ai sensi del quale l'Inail determina l'indennizzo erogabile a carico del Fondo sulla base delle tabelle di liquidazione che costituiscono parte integrante dello stesso decreto, Tabella 1 "Tabella di indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali" e Tabella 2 "Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali";

visto l'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2026 che stabilisce che l'ammontare dell'indennizzo liquidato dal Fondo non può essere maggiore di quanto liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta;

visto l'articolo 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2026 che stabilisce che, sulla base dell'istruttoria effettuata, l'Inail comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alle domande per le quali risulta accertato il diritto di accesso al Fondo e la misura dell'indennizzo; tale indennizzo è erogato dall'Istituto a seguito del trasferimento delle risorse dello stesso Ministero;

vista la circolare 7 agosto 2026, n. 36 recante "Fondo vittime amianto in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa nei cantieri navali, dei loro eredi e delle società partecipate pubbliche. Decreto interministeriale 28 luglio 2026. Requisiti per l'accesso al Fondo, modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle prestazioni per gli anni 2024 e 2025";

viste le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 aprile 2024, formulate a seguito della richiesta di chiarimenti trasmessa dalla Direzione centrale rapporto assicurativo in data 29 febbraio 2024;

viste le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 ottobre 2026, formulate a seguito della richiesta di chiarimenti trasmessa dalla Direzione centrale rapporto assicurativo in data 5 ottobre 2026;

vista la relazione del Direttore generale in data 14 ottobre 2026 nella quale sono riportati gli esiti dell'istruttoria relativa alle domande di accesso al suddetto Fondo per l'anno 2024;

tenuto conto che l'ammontare complessivo degli indennizzi liquidabili a carico del Fondo rientra nel limite di spesa di 20.000.000 euro previsto per l'anno 2024;

DATA	PROT. n.	ORGANO
22/10/2026	124	CA

con il voto consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di stabilire l'indennizzo a carico del Fondo per l'anno 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2026, nella misura di 12.492.520,61 euro.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2026, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del trasferimento delle risorse.

Il Segretario

dott.ssa Patrizia Clemente

Firmatario: PATRIZIA CLEMENTE

Data: 22/10/2026 16:48:58 CEST

Il Presidente

prof. Fabrizio D'Ascenzo